



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 DEL 26/09/2022

**OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR VENETO SEZ. III CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE
PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di settembre alle ore 08:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AVANTI IL TAR VENETO SEZ. III CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AVANTI IL TAR VENETO SEZ. III CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR VENETO SEZ. III CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 11/8/2022 con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio rigettava l'istanza di compartecipazione inoltrata dal ricorrente, in parte qua del Regolamento comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/10/2016, nonché della nota prot. n. 18429 con la quale il Comune, quanto ai "limiti del patrimonio disponibile" precisava che a tutt'oggi sono in vigore i limiti stabiliti a suo tempo dal citato Regolamento;

Ritenuto opportuno per l'Ente costituirsi in giudizio al fine di sostenere le ragioni del Comune e di resistere alle richieste avanzate con il succitato ricorso per le seguenti motivazioni:

- 1) il ricorrente, attraverso il proprio amministratore di sostegno, dall'inizio dell'anno 2011 non ha più aggiornato il servizio sociale comunale riguardo la propria situazione socio-sanitaria;
- 2) il ricorrente, attraverso il suo amministratore di sostegno, non ha seguito, per la presa in carico, le modalità previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali;
- 3) la motivazione del diniego di compartecipazione al pagamento della retta di degenza è rinvenibile dalle disposizioni dell'art. 11 comma 3 lettera b) del vigente succitato Regolamento, il quale recita: "come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 co. 1 del DPCM 159/2013, a partire da un 'patrimonio disponibile minimo' il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un 'patrimonio disponibile massimo'; detti limiti vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima." Attualmente questo limite massimo è stabilito in Euro 25.000,00 e il patrimonio mobiliare dichiarato dal ricorrente supera detto importo.

Ricordato che il Comune non ha nella propria organizzazione l'avvocatura, né un dipendente con l'abilitazione per l'esercizio della professione legale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Considerata l'urgenza di affidare l'incarico esterno al fine di poter permettere al professionista di costituirsi in giudizio in tempi brevi, in previsione dell'imminente fissazione della prima udienza;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che in data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento dei provvedimenti in premessa citati, con istanza di sospensione cautelare.
- 2) Di manifestare la volontà di costituirsi in giudizio avanti Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia Sez. II per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
- 3) Di autorizzare il Sindaco a procedere con la procura alle liti al professionista individuato dal responsabile dell'area.
- 4) Di incaricare il responsabile di area ed individuare il professionista per la difesa giurisdizionale del Comune e di dare esecuzione al presente atto.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di affidare l'incarico al fine di poter permettere al professionista di costituirsi in giudizio in tempi brevi, in previsione dell'imminente fissazione della prima udienza.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO